Imposta di bollo assolt
in modo virtuale
ex DM 17/06/2014

Rep. n. **COMUNE DI BOSSICO**

Provincia di Bergamo

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI

AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

L'anno DUEMILA…… addì …… del mese di ……. in Bossico, nella Residenza Comunale, avanti a me ……., Segretario del Comune di Bossico, autorizzato per legge a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, sono comparsi i Signori:

……. ……., nato a ……. (..) il ../../…., Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bossico, Codice fiscale ……., domiciliata per la carica presso la Sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta (di seguito denominato Comune);

e **……. …….,** nato a ……. (..) il ../../…. residente a ……. (..) Via ……. n. .., il quale interviene in questo atto in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa ……. con sede in ……. (..) Via ……. n. .. Codice Fiscale e Partita IVA ……. iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ……., che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche

Appaltatore.

Comparenti della cui identità personale io Segretario comunale sono personalmente certo.

Premesso che :

- con deliberazione della Giunta Comunale n. .. del ../../…., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento impianto di videosorveglianza, per un importo di **€ 51.640,92 = (cinquantunomilseicentoquaranta/92) per opere a base di gara, oltre € 300,00 = (trecento/00) per oneri relativi alla sicurezzanon soggetti a ribasso**;

- l'opera è finanziata interamente con mezzi ordinari di bilancio;

Che in seguito alla procedura, svoltasi il giorno ../../…., è risultata aggiudicataria in via provvisoria l'impresa ……, con sede legale a …… (..) Via ……. n. .., per l'importo netto di € ……,..= (……/..) a seguito del ribasso del ……% (……../..) effettuato sul prezzo soggetto a ribasso d'asta di **€ 51.640,92 = (cinquantunomilseicentoquaranta/92) per opere a base di gara, oltre € 300,00 = (trecento/00) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso**

Che con determinazione dell'Area Tecnica n. … del ../../…. veniva disposto di approvare il verbale di gara e conseguentemente l'aggiudicazione definitiva in favore dell'appaltatore;

Che il legale rappresentante dell'impresa e il Responsabile del procedimento hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 106, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010, il verbale dal quale

© TMA

risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;

Che è stato acquisito il DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Che sensi dell'articolo 83 comma 3 lett. e) del Decreto Legislativo 06 settembre 2011 n. 159 (Codice Antimafia) la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 non è richiesta in quanto trattasi di contratto il cui valore non supera 150.000 euro;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite , convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2– Oggetto del contratto

Il Comune di Bossico, così come sopra rappresentato affida all'appaltatore, che accetta, l'esecuzione dei lavori di ampliamento impianto di videosorveglianza.

Art. 3 – Corrispettivo dell'appalto – modalità dei pagamenti

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è stabilito in €. ……,.. = (……/..) **oltre €. 300,00 = (trecento/00) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;**

Trattandosi di contratto a misura, l'elenco prezzi allegato al progetto e alla base dell'offerta dell'appaltatore, cui è stato applicato il ribasso unico costituiscono i prezzi contrattuali e pertanto la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la

© TMA

quantità effettiva di opere eseguite.

Tale somma viene comunque dichiarata fin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno riportate all'originale progetto.

Ai sensi dell'art. 2.16 del Capitolato Speciale D'appalto l'Appaltatore verrà liquidato in unica soluzione finale.

Art. 4 - Obblighi dell'appaltatore

L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto esecutivo, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 15/10/2014, esecutiva ai sensi di legge:

- Elenco Elaborati (ELE);
- Relazione Generale (REL);
- Planimetria distribuzione (T01);
- Allegati – Documentazione tecnica di prodotto (ALL);
- Piano di Manutenzione (PDM);
- Piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- Quadro di incidenza della manodopera (QIM);
- Computo metrico (CM);
- Computo Metrico Estimativo (CME);
- Quadro Economico (QEC);
- Cronoprogramma (CP);
- Elenco prezzi unitari (EPU);

© TMA

- Schema di contratto;
- Capitolato speciale d'Appalto (CSA);
- Piano Particellare di esproprio (PPE);

L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni contenute nella progettazione di cui sopra redatta in data 09 ottobre 2017 a firma del Per. Ind. Colpo Damiano;

L'appaltatore si impegna, inoltre, a rispettare il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 163/2006. Il suddetto documento che è depositato agli atti dell'ufficio tecnico, si intende facente parte integrante del contratto anche se non materialmente allegato.

Art. 5 – Programma di esecuzione dei lavori

L'appaltatore ha presentato all'approvazione della direzione dei lavori contestualmente alla consegna dei lavori un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddivise nelle varie categorie di opere e nelle singole voci.

Il programma approvato, mentre non vincola l'Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.

È a carico dell'Appaltatore la verifica del programma dei lavori con frequenza settimanale.

Art. 6 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori – penali

L'appaltatore si impegna ad ultimare tutti i lavori previsti per la realizzazione delle opere oggetto del presente contratto in **giorni 63**

(sessantatre) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale diconsegna dei lavori;

L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori se non per cause tecniche di forza maggiore o per eventi eccezionali ed imprevedibili.

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione di ciascuna delle fasi dei lavori è prevista una penalità nella misura giornaliera pari a euro 100,00 per ogni giorno di ritardo oltre al rimborso all'Amministrazione delle spese per protratta sorveglianza.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore complessivamente al 10% dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dal Dlgs 163/2006.

L'appaltatore può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 145, comma 7, del D.P.R. 207/2010.

La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sull'ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilità si dovrà riferirsi alla cauzione definitiva.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore e dal direttore dei lavori.

Art. 7 – Sospensione e ripresa dei lavori – proroghe

Per la disciplina della sospensione e ripresa dei lavori si fa espresso richiamo agli artt. 158 e 159 del D.P.R. 207/2010.

© TMA

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Comune per cause diverse da quelle previste dagli artt. 158 e 159 del D.P.R. 207/2010 sono illegittime e danno diritto all'appaltatore di ottenere il risarcimento dei danni derivanti, secondo la disciplina prevista dall'art. 160, commi 2 e 3, del D.P.R. 207/2010.

L'appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga prima della scadenza del termine di cui sopra. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto del Comune.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 8– Risoluzione e recesso

Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 9 – Clausola arbitrale

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

Art. 10– Garanzia di esecuzione

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.L.gs. 163/2006, garanzia fideiussoria pari al **10% dell' importo contrattuale** di € ……, a mezzo di polizza n. …….. rilasciata da …… di

© TMA

…….. in data …….. . Tale garanzia verrà svincolata a sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune di Bossico avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune di Bossico abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 11– Polizze assicurative

L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs 163/2006 e art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010, polizza di assicurazione comprensiva di responsabilità civile verso terzi.

Art. 12 – Varianti

Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Le varianti al progetto possono essere adottate dalla stazione appaltante soltanto in conformità alle previsioni normative di cui all'art. 132 del D.Lgs. 163/2006, nonché alle norme regolamentari di cui all'art. 161 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207.Qualsiasi variazione dell'impiego dei materiali di progetto dovrà essere autorizzata dal Direttore dei Lavori in coerenza con quanto disciplinato dall'art. 167 del D.P.R. 207/2010, nonché dagli artt. 16 e 17 del D.M. n. 145/00.

© TMA

L’appaltatore si obbliga a demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze, Le modalità operative sono quelle disciplinate dagli artt. 18 e 19 del D.M. n. 145/00.

Art. 13 – Danni

Qualora si verifichino danni ai lavori, causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione dei lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Le modalità di calcolo sono quelle previste dall’art. 166 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 14 – Controlli

Il responsabile unico del procedimento, avvalendosi del direttore dei lavori, procede al controllo periodico dell’attività da svolgere, mediante ispezioni nei cantieri, verifica della tenuta della contabilità, esame del rispetto del cronoprogramma e incontri con l’appaltatore, secondo modalità e piani elaborati in relazione alle specifiche esigenze di controllo dello svolgimento delle attività di cantiere. Si fa, inoltre, espresso rinvio alla disciplina dei controlli, contenuta nell’art. 19 del D.M. 145/2000.

Art. 15 – Collaudo

L’opera oggetto del presente contratto si intenderà accettata solo ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione / Collaudo, che avrà luogo entro un mese a decorrere dalla data del

© TMA

verbale di ultimazione dei lavori e della consegna delle certificazioni poste a carico dell'appaltatore. Il collaudo sarà eseguito con le modalità di cui agli artt. 215 e seguenti del D.P.R. 207/2010.

Il ritardo nell'inizio e nell'ultimazione del collaudo, che non derivi da inerzia del Comune, fatta risultare mediante regolare atto di costituzione in mora, non dà titolo all'appaltatore a pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

In ogni caso la mancata esecuzione del collaudo per fatti non imputabili al Comune, anche in presenza di un'anticipata utilizzazione dell'opera, non costituisce accettazione della stessa.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile. L'ente appaltante si riserva di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione, redatto secondo le modalità di legge.

Art. 16 - Subappalto

Ai fini dell'art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, si dà atto che la ditta aggiudicataria ha presentato in sede di gara d'appalto la dichiarazione di non voler sub-appaltare opere.

Art. 17– Revisione prezzi

Trattandosi di lavori, per la cui esecuzione è prevista una durata inferiore all'anno, la revisione prezzi non è ammessa nè è applicabile il primo comma dell'art. 1664 del codice civile.

Art. 18 – Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le

© TMA

norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti ed ancora a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legge. In particolare, la ditta appaltatrice si obbliga a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella strutture dell'Impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi.

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Si dà atto che l'appaltatore ha predisposto prima dell'inizio dei lavori il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori ed a coordinare gli analoghi piani al riguardo predisposti dagli eventuali subappaltatori o cottimisti. L'appaltatore si impegna a tenere tale piano a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Art. 19– Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12.3.99, n. 68.

Art. 20 – Domicilio dell'appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso l'Ufficio della Direzione Lavori o la Casa Municipale del Comune di Bossico dove ha sede la Direzione Lavori oppure presso

© TMA

professionista o società legalmente riconosciuta dove ha sede la Direzione Lavori.

Art. 22 Cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118, comma 1 del D.Lgs. 163/2006. Sono assentite invece le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, nonché il trasferimento e affitto di azienda con le modalità e nei limiti di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 23– Cessione dei crediti

Si applicano al presente contratto le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991, ai sensi di quanto disposto dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 24 – Spese contrattuali

Sono a carico dell'appaltatore le spese inerenti il presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione comprese le copie, i documenti, e i disegni di progetto, fatta eccezione per l'I.V.A., nonché tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro , dal giorno della consegna a quello della emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Se al termine dei lavori l'importo contrattuale risultasse maggiore di quello previsto nel presente contratto, l'appaltatore sarà obbligato ad assolvere gli oneri tributari relativi, pagando le maggiori imposte dovute sulla differenza degli importi. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto

© TMA

risultasse inferiore a quello stabilito dal presente contratto, l'ente appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso all'appaltatore delle maggiori imposte eventualmente pagate, secondo le disposizioni fiscali, al tempo vigenti.

Art. 25– Registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti in contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 38 del DPR 26/10/1972 , n°634.

Art. 26 Normativa applicabile

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M.LL.PP 19.4.2000, n. 145, ed al Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimosse ogni eccezione.

Art. 27 Trattamento dati personali

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 28 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 13.08.2010, n. 136, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 7, del D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla legge 17.12.2010, n. 217,

© TMA

l'Appaltatore assume l'obbligo, di cui alla stessa legge n. 136/2010, di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto.

A tal fine l'appaltatore comunicherà al Comune di Bossico gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale di Governo della Provincia di Bergamo della notizia dell’inadempimento delle proprie eventuali controparti (subapaltatori / subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 29 – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. a), n. 8, D.L. 12.11.2010, n. 187, convertito con modificazioni, dalla L. 17.12.2010, n. 217, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, qualora le relative transazioni effettuate dall'Appaltatore, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, siano state eseguite senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Del presente atto, scritto in modalità elettronica (mediante personal computer e software di elaborazione testi) su n. 16 (sedici) pagine, da

© TMA

persona di mia fiducia sotto la mia direzione, io Segretario Generale rogante ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, dopo avermi dispensato espressamente dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne i contenuti, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono, con firma digitale (art. 1, comma 1, lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale), in corso di validità, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge 16/02/1913, n. 89 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - ……

L'APPALTATORE – ……..

IL SEGRETARIO COMUNALE – ……

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445/2000 e D. Lgs. 82/2005 e norme collegate)

© TMA